

PROGETTO E CAPITOLATO DEI SERVIZI O FORNITURE

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO TESSARI DELLA POTENZA DI 350kVA PRESSO L'OSPEDALE MARINO REGINA MARGHERITA DI ALGHERO AI SENSI DEL COMMA 12 DELL'ART. 41 DEL D.Lgs. 36/2023

Relazione tecnico – illustrativa

Nelle more dell'acquisto di un nuovo gruppo elettrogeno, verificata la vetustà del vecchio gruppo elettrogeno di Marca Rolls-Royce ormai non più riparabile viste le condizioni del circuito di raffreddamento, il servizio di noleggio è atto a garantire la continuità elettrica alla struttura in caso di mancata erogazione di energia da parte del fornitore, alla continuità assistenziale ed alla sicurezza di erogazione di energia in prima luogo alla Sala Operatoria, alla Radiologia ed ai Reparti di degenza.

La garanzia di continuità elettrica garantisce la sicurezza delle attività sanitarie ed è condizione prevista dalla normativa vigente.

Le operazioni di fornitura e realizzazione dei servizi devono ottemperare alle disposizioni normative di cui al punto 19).

Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza

Il documento da redarre sarà il DUVRI (allegato alla presente) ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.Lgs. 81/08 e smi.

Questo fornirà le indicazioni e informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e relative procedure.

In ogni caso l'operatore sarà accompagnato nelle sue operazioni da una figura tecnica specializzata messa a disposizione dal Committente.

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

ART. 1-OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di un gruppo elettrogeno Gruppo Tessari della potenza di 350kVA, destinato al servizio di emergenza presso l'Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero per la durata di mesi 12, il committente si riserva la facoltà della risoluzione anticipata del contratto di noleggio al momento della fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno che sostituirà quello a noleggio.

ART.2- ELENCO STRUTTURE

La struttura interessata è l'Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero sito in Viale I Maggio

ART 3- AMMONTARE E DURATA DEL SERVIZIO**Calcolo degli importi**

Gli importi degli oneri di noleggio del gruppo elettrogeno ammontano ad € 60,00 al giorno compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, rifornimenti esclusi e compreso l'onere del ritiro pari ad € 600,00, alla conclusione del servizio di noleggio.

Quadro economico

A) Somme per SERVIZI	
Importo del servizio 12 mesi	21.900,00
Oneri di ritiro e trasporto	€ 600,00
TOTALE A	€ 22.500,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	
Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	€ 450,00
I.V.A. sui SERVIZI a base d'asta (22%)	€ 4.950,00
TOTALE B	€ 5.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO(A+B)	€ 27.900,00

Importo e durata del servizio

L'importo del servizio è quantificato in € 22.500,00 quale importo per il noleggio per una durata massima di 12 mesi al canone giornaliero di € 60,00 e € 600,00 quale somma dovuta per ritiro e trasporto.

L'importo del canone comprende la manutenzione ordinaria e straordinaria, la fornitura in emergenza di un gruppo della medesima potenza qualora si riscontrasse la necessità per guasto bloccate. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 4/6 ore dal momento del guasto. Il fornitore si impegna al ritiro del gruppo elettrogeno in qualsiasi momento qualora il committente disponga la sostituzione con uno nuovo.

Il servizio di noleggio avrà una la durata non superiore a mesi 12. Il committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di noleggio al momento della fornitura di un nuovo gruppo elettrogeno che sostituirà quello a noleggio. Qualora l'Azienda disponga il recesso del contratto, il fornitore verrà liquidato delle somme spettanti fino a quella data e null'altro potrà pretendere e sarà tenuto al ritiro immediato del generatore.

Il fornitore, in fase di predisposizione della propria offerta, determinerà l'importo complessivo necessario per i servizi richiesti. Oltre agli oneri assicurativi la quotazione, inoltre, comprende:

1. le eventuali spese di trasferta per l'esecuzione delle manutenzioni periodiche e relative verifiche;
2. il trasporto delle attrezzature/strumentazioni necessarie alle attività (ove previsto);
3. l'emissione dei risultati delle attività (es. certificazioni, rapporti di prova/taratura/ispezione, etc.);

L'appalto sarà affidato mediante affidamento diretto sulla piattaforma del CAT Sardegna.

Ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante impone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART.4- PERSONALE E CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Tutti gli interventi previsti nel presente C.S.A. devono essere eseguiti con personale e mezzi idonei ed adeguati nonché rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica ed in numero tale da assicurare la realizzazione a perfetta regola d'arte.

La ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio de quo, è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi regionali ed in speciale modo a garantire a norma dell'art.4 del CCNL del 24/10/1997 e s.m.i., l'assunzione di tutto il personale già impiegato nei servizi, nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di categoria ed in particolare, il riconoscimento della qualifica posseduta e della anzianità pregressa;

La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria;

Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali, assicurativi e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto o possibilità di rivalsa nei confronti della ASL di Sassari o in solido con esso e di ogni indennizzo;

L'appaltatore dovrà comunque promuovere la cooperazione ed il coordinamento, prima della stipula del contratto di appalto, con il Committente con la redazione del DUVRI di cui all'articolo 26 del D.lgs. 81/2008;

La ditta aggiudicataria dovrà dare in uso ai propri dipendenti attrezzature, macchine e materiali che corrispondono pienamente alle norme vigenti in ambito UE e comunque attenendosi al D.lgs. 81/2008;

L'appaltatore dovrà, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo di un proprio responsabile, che sarà il referente e il coordinatore del servizio e che la rappresenti durante tutto lo svolgimento del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte della Stazione Appaltante e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere i contatti con la Stazione Appaltante. A tal fine comunicherà i propri recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed e-mail. In caso di assenza o sostituzione del referente l'appaltatore dovrà nominare contestualmente un sostituto e comunicarne tempestivamente alla Stazione Appaltante nome e recapiti;

In caso di inottemperanza accertata dalla ASL di Sassari o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la ASL di Sassari potrà provvedere direttamente ad eliminarla, utilizzando la cauzione, ovvero le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, senza che l'appaltatore medesimo possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;

Prima dell'inizio dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ente appaltante l'elenco dei dipendenti addetti al servizio appaltato, con le relative generalità, domicilio, qualifica e livello professionale, al fine di consentire la verifica della idoneità dei dipendenti stessi.

ART. 5 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore provvederà a denunciare al direttore dell'esecuzione del contratto l'accaduto, entro e non oltre le 48 ore successive, pena la decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno e delle cause del danno medesimo precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- delle eventuali negligenze dell'appaltatore e della osservanza o meno delle prescrizioni delle regole dell'arte e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione del contratto;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie ad evitare o prevenire il danno.

ART. 6 – CONTRATTO

Verrà stipulato il contratto d'appalto per regolamentare l'affidamento dei servizi. Costituiranno parte integrante del contratto il Progetto contenente anche il Capitolato Speciale e Tecnico Prestazionale d'Appalto e la RDO; Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 7 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto limitatamente alle disposizioni di Legge.

ART. 8 -PAGAMENTI

I corrispettivi saranno liquidati con cadenza trimestrale dalla Stazione Appaltante e/o su specifica autorizzazione del DEC, successivamente all'emissione dei verbali di verifica e su presentazione di regolare fattura. La verifica della regolarità e della qualità della prestazione da parte del responsabile del procedimento deve avvenire entro 10 giorni dall'adempimento, (non superiore a trenta giorni – come chiarito dall'art. 4, comma 5, della Direttiva 7/2011) termine durante il quale l'inesattezza della prestazione potrà essere opposta al debitore.

L'irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del mandato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

ART.9 – CONTROLLI E GARANZIE IN CASO DI CONTESTAZIONI DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

I controlli sul servizio saranno eseguiti dagli uffici preposti. La Stazione Appaltante, per verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nomina prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto dell'appalto un direttore dell'esecuzione del contratto nel rispetto dell'art. 114 del Decreto Legislativo 36/2023. A tal fine il direttore dell'esecuzione procedere senza preavviso a sopralluoghi al fine di verificare l'esatto svolgimento delle operazioni in parola. La Stazione Appaltante può chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con l'appaltatore qualora lo ritenga necessario.

L'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

ART.10 - ORARI DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI

Tutte le operazioni previste nel presente C.S.A. dovranno essere eseguite al di fuori degli orari di svolgimento delle attività ordinarie degli edifici di proprietà e preventivamente concordate con il Direttore dell'esecuzione e della Direzione sanitaria o della Direzione del distretto sanitario;

ART.11 – PERSONALE E ATTREZZATURE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

L'Operatore economico appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento delle operazioni di cui al presente C.S.A.

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo, munito di autorizzazione sanitaria, dovrà indossare indumenti di lavoro uniforme con contrassegno dell'operatore economico e cartellino identificativo recante il nome, cognome e qualifica, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 81/2008.

Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo nel rispetto delle norme, ogni operazione dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione per il perfetto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'espletamento dei Servizi previsti nel presente Capitolato.

La ASL di Sassari rimarrà assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorreranno tra l'appaltatore ed il personale. Detto personale non potrà avanzare alcuna pretesa o diritto verso il Committente.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative urgenti.

ART. 12- MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto dell'appalto devono essere espletate in accordo con il Direttore dell'Esecuzione, tenendo conto dell'operatività degli immobili oggetto di intervento, e dovranno svolgersi negli orari stabiliti di concerto con la Direzione sanitaria e con la Direzione di distretto sanitario.

L'assuntore può, pertanto, eseguire i servizi in oggetto anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi senza che da ciò possa trarre titolo per vantare maggiori compensi e/o avanzare ulteriori pretese rispetto all'offerta formulata, la quale dovrà intendersi omnicomprensiva di ogni onere accessorio. All'avvio del servizio, l'assuntore è tenuto a espletare il servizio presso le sedi di cui al punto 2) del presente capitolato. Detto elenco potrà essere integrato con ulteriori sedi/verifiche sulla base di nuove esigenze rilevate.

L'assuntore del servizio deve, inoltre, farsi carico di:

- 1) Raccogliere e collezionare tutta la documentazione necessaria a supportare la verifica di rispondenza e conformità alle norme specifiche del servizio in oggetto;
- 2) Fornire eventuali indicazioni circa la documentazione integrativa necessaria per il raggiungimento della rispondenza alle normative specifiche del servizio in oggetto;
- 3) Comunicare tutti i dati su supporto informatico e cartaceo.

Fasi di esecuzione del servizio in oggetto

Le fasi attraverso cui occorre passare per effettuare il servizio in oggetto sono le seguenti:

1. Attestazione dei consumi medi orari a pieno regime, i rifornimenti di carburante saranno a totale carico del committente;
2. Consegna della documentazione tecnica relativa al gruppo installato, es. dichiarazione di conformità e relativi allegati, eventuali documentazioni sostitutive degli impianti, ecc
3. Esame a vista dei luoghi e degli Impianti, allo scopo di controllare che gli impianti siano conformi alla normativa vigente;
4. In esito ai riscontri ottenuti l'assuntore verifica la rispondenza e la completezza della documentazione tecnica, e qualora venissero rilevate difformità, redige apposita Relazione Tecnica di non rispondenza che dovrà far pervenire via mail al RUP entro cinque giorni dalla data di sopralluogo. La ASL di Sassari, conformemente alle indicazioni fornite dall'assuntore del servizio, provvede anche tramite terzi fornitori a regolarizzare quanto da questi segnalato, in tempi compatibili con le date di validità delle certificazioni.
5. Effettuazione dei servizi e delle lavorazioni incluse eseguite secondo norme e guide CEI.

ART. 13 VERIFICA E COLLAUDO

L'attività di verifica deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dall'obbligo legislativo dettato dal DM 37/08 e compatibilmente ai tempi e alle operazioni di Fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente Distributore.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Prima della sottoscrizione del contratto di affidamento ed entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione l'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) Elenco del personale, assunto alle proprie dipendenze e relativa qualifica e generalità intervenente nel servizio di cui all'oggetto;
- b) Nominativo e recapito (anche telefonico) del coordinatore e responsabile unico di tutte le attività previste nel presente disciplinare, al quale i funzionari comunali dovranno rivolgersi per i rapporti con il personale. Detto responsabile dovrà essere immediatamente reperibile per ogni eventuale necessità;
- c) Copia del verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuali degli operai addetti alle operazioni di cui al presente C.S.A.;
- d) Documento di valutazione dei rischi da interferenze sottoscritto;
- e) Sottoscrizione del Patto di integrità

ART.15- OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante verifica l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art.122 del D.L.gs 36/2023 e dell'art. 1453 del Codice Civile, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e reiterate inadempienze alle norme di Legge o del contratto, da parte dell'appaltatore nella gestione del servizio affidato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio in appalto;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie relativi al presente appalto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- in caso di mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante dell'appaltatore;
- per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procederà alla recessione contrattuale, fatti salvi i maggiori danni derivanti dalla risoluzione stessa.

ART. 17 – RECESSO

La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

Art. 18 – CONTROVERSIE

In caso dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto d'appalto derivante dal presente Capitolato Speciale esse verranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di Nuoro. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 - NORME DI RIFERIMENTO

Il servizio così come descritto è regolato dal presente C.S.A., dal Codice Civile, dal D.lgs. n.81/2008 dal D.lgs. 36/2023.

L'operatore economico affidatario con la sottoscrizione del contratto si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti che nello svolgimento delle prestazioni siano applicabili.

La normativa specifica a cui si fa riferimento per la corretta esecuzione del servizio oggetto del seguente C.S.A. è la seguente:

- Norma CEI 64/8 e norme collegate.
- L. 46/90 e DM 37/08 "Norme per la sicurezza degli impianti"
- Norme UNI e CEI specifiche.
- Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
- Norme CEI applicabili
- Marcatura CE
- Normativa ambientale e acustica vigente

Art. 20 – TEMPI DI ESECUZIONE e PENALI

Il servizio è dovrà essere svolto entro 5 (cinque) giorni dalla firma del contratto. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori dei Servizi, le penali da applicare sono stabilite in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In caso di applicazione di penali il cui ammontare è complessivamente superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, la Stazione Appaltante procederà alla immediata recessione contrattuale.

Sassari, 17/02/2026

ALLEGATI :

- DUVRI

Il RUP

Geom. Enrico Canu